

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 443/2014 DELLA COMMISSIONE**del 30 aprile 2014****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, i cetrioli, le uve da tavola, le albicocche, le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, le pesche, comprese le pesche noci, e le prugne**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione ⁽²⁾ prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVIII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura ⁽⁴⁾ concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2011, 2012 e 2013, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, a partire dal 1° maggio 2014 e per le albicocche, i pomodori, le prugne, le pesche, comprese le pesche noci, e le uve da tavola a partire dal 1° giugno 2014.
- (3) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Per motivi di leggibilità, è opportuno che l'allegato XVIII del suddetto regolamento venga sostituito nella sua interezza.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, i cetrioli, le uve da tavola, le albicocche, le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, le pesche, comprese le pesche noci, e le prugne sono sostituiti dai livelli indicati nella colonna corrispondente del suddetto allegato quale riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GUL 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

⁽⁴⁾ GUL 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO XVIII

DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPITOLO I, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

(in tonnellate)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione	Livello limite
78.0015	0702 00 00	Pomodori	1° ottobre — 31 maggio	445 127
78.0020			1° giugno — 30 settembre	27 287
78.0065	0707 00 05	Cetrioli	1° maggio — 31 ottobre	12 678
78.0075			1° novembre — 30 aprile	12 677
78.0085	0709 91 00	Carciofi	1° novembre — 30 giugno	12 663
78.0100	0709 93 10	Zucchine	1° gennaio — 31 dicembre	112 241
78.0110	0805 10 20	Arance	1° dicembre — 31 maggio	252 542
78.0120	0805 20 10	Clementine	1° novembre — fine febbraio	82 192
78.0130	0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	1° novembre — fine febbraio	81 570
78.0155	0805 50 10	Limoni	1° giugno — 31 dicembre	310 090
78.0160			1° gennaio — 31 maggio	51 670
78.0170	0806 10 10	Uve da tavola	21 luglio — 20 novembre	69 907
78.0175	0808 10 80	Mele	1° gennaio — 31 agosto	553 379
78.0180			1° settembre — 31 dicembre	72 914
78.0220	0808 30 90	Pere	1° gennaio — 30 aprile	183 233
78.0235			1° luglio — 31 dicembre	25 489
78.0250	0809 10 00	Albicocche	1° giugno — 31 luglio	5 630
78.0265	0809 29 00	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	21 maggio — 10 agosto	32 371
78.0270	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	11 giugno — 30 settembre	3 146
78.0280	0809 40 05	Prugne	11 giugno — 30 settembre	16 404»